

ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE

CODICE ETICO

Premessa

Il Codice etico dell'Organismo Veronese di Mediazione Forense (d'ora innanzi semplicemente "Organismo") è una carta dei diritti e doveri tesa alla definizione delle regole etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Il Codice etico pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamate ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso, fatte salve le fonti normative sovraordinate.

1. Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti, e collaboratori), oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

2. Uguaglianza

L'Organismo ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

3. Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.

4. Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo.

5. Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy. Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento dell'Organismo ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Equità, uguaglianza e diligenza

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti.

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza. L'Organismo nello svolgimento della sua attività si impegna, con i suoi mediatori, dipendenti e collaboratori, a perseguire il canone della diligenza professionale.

7. Indipendenza e imparzialità

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.

Si richiamano espressamente e fanno parte integrante e sostanziale del presente Codice etico le disposizioni contenute nel Codice Deontologico Forense vigente in tema di mediazione (e in particolare art. 62 codice deontologico).

8. Linguaggio

L'Organismo, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L'Organismo si impegna a consegnare il presente Codice etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti

9. Condotta del mediatore

Per ciascun affare per il quale è designato, il mediatore presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, c.d. “dichiarazione di imparzialità”, con la quale afferma:

- a) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità che comprometta la sua imparzialità o la sua indipendenza dalle parti;
- b) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità a norma del Regolamento e del Codice etico dell’Organismo;
- c) che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 62 del Codice Deontologico Forense e dall’art. 815 del Codice di Procedura Civile;
- d) di avere conoscenza specifica nella materia giuridica oggetto della mediazione.

Il mediatore presenta alla Segreteria Amministrativa, prontamente e comunque non oltre 48 ore dalla comunicazione della sua designazione, con ogni mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione, l’accettazione dell’incarico e della disciplina dettata del presente regolamento, nonché la “dichiarazione di imparzialità” di cui al primo comma.

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la presentazione della “dichiarazione di imparzialità” di cui al comma 1.

Il mediatore designato s’impegna ad informare immediatamente l’Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità o all’indipendenza nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste.

Fermo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive rese dal mediatore ai sensi del presente articolo si rivelassero non veritiere, l’Organismo ne dà comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per quanto di competenza.

10 Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

11 Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi in qualsiasi momento dalla mediazione senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

12 Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta.

13. Effetti della violazione e della inosservanza del Codice etico

La violazione o l'inosservanza del presente Codice etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità, per l'Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni.